

Servizio FARMACIE
PREMIO DI RISULTATO - ANNO 2025
VERBALE di ACCORDO

Il giorno 11 settembre 2025 presso la sede dell'A.P.M. SpA in viale Don Bosco, 34 a Macerata si sono incontrati:

Mira Luca – presidente APM SpA

Cudini Stefano - direttore generale APM SpA

Angelica Bravi – FILCAMS-CGIL

Squartini Marco – FISASCAT-CISL

Luchetti Angela Maria e Rita Fioretti in rappresentanza del personale.

(congiuntamente "Le Parti")

Premesso che

1. Le Parti, con la stipula del presente accordo aziendale, intendono dare attuazione a quanto previsto dal CCNL di lavoro per i dipendenti delle imprese pubbliche esercenti farmacie comunali aderenti ad ASSOFARM;
2. le Parti riconoscono che ogni miglioramento dell'efficienza aziendale e del servizio all'utenza non può realizzarsi senza che sia coinvolto in maniera attiva tutto il personale di farmacia, nella consapevolezza che viene svolto un servizio pubblico di primaria importanza per la collettività;
3. l'APM, in quanto società a totale controllo pubblico deve attenersi al principio di contenimento dei costi del personale, in modo da garantire la graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti;
4. Le Parti sono concordi nel riconoscere alla "Farmacia dei servizi" e ai servizi di telemedicina un ruolo sempre più rilevante nei rapporti tra le farmacie comunali e la collettività servita.

Considerato che le Parti condividono la volontà di raggiungere un accordo per l'erogazione di un premio di risultato rapportato al valore economico dei risultati raggiunti su base annua, e, comunque, compatibile e sostenibile in relazione ai principi espressi.

Richiamata la normativa di riferimento che prevede un regime fiscale agevolato per i premi di risultato erogati in esecuzione di accordi aziendali per il personale dipendente di aziende che operano nel settore privato.

Condiviso che gli indicatori individuati sono di ammontare variabile ed esprimono i criteri di produttività, qualità ed efficienza richiesti per accedere al regime fiscale agevolato.

Nelle more del rinnovo del ccnl Assofarm del personale delle farmacie gestite o partecipate da enti locali scaduto al 31 dicembre 2024.

Richiamata la legge 52/2022 (art. 2, c. 8-bis) che consente la somministrazione da parte dei farmacisti, opportunamente formati, la somministrazione di vaccini anti SARS-Cov-2 e di vaccini antinfluenzali, nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelievamento del campione biologico a livello nasale, salivale o orofaringeo.

Vista l'adesione della società APM allo schema di accordo approvato tra la Regione Marche e Confservizi Assofarm Marche (DGR n. 1030 del 8.7.2024), di durata triennale, che disciplina le modalità di somministrazione da parte dei farmacisti di tamponi antigenici rapidi e test per la ricerca dello streptococco.

1

Si conviene e stipula quanto segue

Il premio di produttività del servizio farmacie per l'esercizio 2025 è definito sulla base degli obiettivi a fasce crescenti, come indicati in allegato "A".

il premio è da intendersi per singolo farmacista appartenente alla farmacia che lo ha raggiunto.

Il personale di magazzino viene ripartito tra le tre farmacie con le seguenti percentuali: F1=0,70; F2=0,10 ed F3= 0,20.

In caso di rotazione del personale tra le tre farmacie, ai fini dell'assegnazione della farmacia, verranno presi in considerazione periodi superiori a 90 giorni lavorativi complessivi nell'anno.

Il premio individuale, così come verrà determinato secondo il criterio sopra indicato, trova uguale applicazione al personale dell'area professionale (direttore di farmacia e farmacista collaboratore) e tecnica (magazziniere) e si riferisce ad un rapporto di lavoro full time.

Gli importi dei premi sono da intendersi lordi, da rapportare alle giornate di effettiva presenza in servizio e all'orario ridotto per i lavoratori con contratto part time.

In caso di assunzione/cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, il premio sarà riproporzionato in base al periodo di servizio prestato nel corso dell'anno.

Non verranno detratti i periodi di assenza per ferie, permessi retribuiti e legge 104, permessi sindacali, infortunio per cause imputabili all'azienda e maternità obbligatoria.

Il premio non trova applicazione per:

- a) i contratti a tempo determinato con durata inferiore a nove mesi;
- b) i contratti a tempo indeterminato, limitatamente al periodo di prova o qualora il rapporto di lavoro sia in essere nel corso dell'anno per meno di quattro mesi;
- c) i rapporti di lavoro cessati per dimissioni volontarie (escluso pensionamento) del lavoratore entro l'anno di competenza del premio.

Il premio, inoltre, non trova applicazione in caso di dimissioni volontarie che non danno diritto alla naspì, interruzione del rapporto di lavoro per licenziamento disciplinare o licenziamento per comprovata incapacità lavorativa del dipendente avvenuto entro il corrente anno.

Il premio non dà luogo ad alcun trattamento acquisito, intendendosi nella disponibilità delle Parti una sua eventuale definizione negli anni successivi.

Il premio di produttività verrà erogato in un'unica soluzione con la retribuzione afferente il mese successivo a quello di approvazione del bilancio di esercizio da parte del consiglio di amministrazione della società.

Il premio dovrà essere autofinanziato e, pertanto, non si provvederà alla sua erogazione in caso di chiusura in perdita del bilancio aziendale, ancorché siano stati conseguiti, totalmente o parzialmente, gli obiettivi assegnati.

La Società ha la piena facoltà di prevedere premi individuali integrativi determinati su parametri specifici per singole mansioni o qualifiche. Gli effetti dell'esercizio di tale facoltà rimangono sempre limitati ai soli periodi e alle sole posizioni individuali di volta in volta individuate dall'Azienda.

Il presente accordo rappresenta la volontà espressa dalle Parti conformemente alle norme del vigente CCNL Assofarm e le somme, anche ai fini di eventuali agevolazioni fiscali e contributive, si intendono erogate a titolo di premio di risultato ai sensi del D.M. 25.03.2016.

Le parti si incontreranno periodicamente e, comunque, prima della chiusura del bilancio consuntivo annuale per verificare l'andamento dei parametri utilizzati per il calcolo del premio di risultato.

Inoltre, le Parti ritengono necessario dare concreta attuazione al progetto della "Farmacia dei servizi" e a valorizzare il ruolo del farmacista nella somministrazione di vaccini e test diagnostici, oltre all'esigenza di garantire una serie di servizi di telemedicina; preso atto della disponibilità del personale di farmacia ad eseguire direttamente tali prestazioni, per l'anno 2025, viene riconosciuto un premio aggiuntivo di euro 5,00 (cinque/00) per singola prestazione tariffata erogata dai farmacisti collaboratori sia a tempo indeterminato che determinato, senza costi aggiuntivi per personale esterno, come di seguito indicata:

- 1) tampone antigenico rapido SARS-CoV-2
- 2) test diagnostico orofaringeo ricerca streptococco
- 3) altri test con prelevamento del campione biologico nasale, salivare o orofaringeo
- 4) vaccino antinfluenzale e herpes zoster (fuoco di S'Antonio)
- 5) elettrocardiogramma
- 6) holter pressorio e cardiaco

L'importo maturato verrà ripartito tra tutti i farmacisti della stessa farmacia. Sarà cura delle Parti valutare periodicamente l'andamento dei servizi erogati anche sulla base della reale domanda da parte dei clienti.

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 208/2015, l'erogazione in denaro del premio di risultato potrà essere sostituita totalmente o parzialmente, su libera scelta del lavoratore, dalla destinazione della somma al Fondo di previdenza complementare alla quale ha aderito; in questo caso, la società si farà carico di versare al fondo un premio aggiuntivo pari al 30% (trenta per cento) della quota destinata al fondo dal lavoratore.

La società si impegna a garantire la necessaria formazione al personale e ad assicurare tramite RC professionale verso terzi tutto il personale in forza.

Le parti si impegnano, in un successivo incontro, di verificare l'estensione della colpa grave alla copertura assicurativa in essere.

Sarà cura della società procedere al deposito del presente accordo, unitamente alla dichiarazione di conformità, entro i termini di legge.

Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti.

L'APM SpA

Le OO. SS.

ALLEGATO "A"

personale di farmacia, CCNL Assofarm - obiettivi 2025	(U.M.)	valore di riferimento	FASCE DI RIFERIMENTO			
			< 90,0%	90,0 - 94,9, %	95,0 - 105,0 %	> 105,0 %
1) INCASSI (vendite prodotti + ricette AUSL) (*)						
F1 - c.so Cavour		€ 2.000.000	€ -	€ 350	€ 500	€ 700
F2 - Piediripa	euro	€ 2.500.000	€ -	€ 450	€ 600	€ 800
F3 - via Pace		€ 1.100.000	€ -	€ 250	€ 400	€ 600
2) incidenza costo del personale diretto (**)			>19,0	19,0 - 18,0	18,0 - 17,0	<17,0
F1 - c.so Cavour			€ -	€ 400	€ 550	€ 600
F2 - Piediripa	%	17,3%	€ -	€ 400	€ 550	€ 600
F3 - via Pace			€ -	€ 400	€ 550	€ 600
3) incidenza costo del venduto (***)			>72,0	72,0-71,0	71,0-70,0	<70,0
F1 - c.so Cavour			€ -	€ 200	€ 300	€ 400
F2 - Piediripa	%	70,2%	€ -	€ 200	€ 300	€ 400
F3 - via Pace			€ -	€ 200	€ 300	€ 400
4) rotazione del magazzino (****)			>58	58-56	55-50	<50
F1 - c.so Cavour			€ -	€ 200	€ 300	€ 400
F2 - Piediripa	giorni	50	€ -	€ 200	€ 300	€ 400
F3 - via Pace			€ -	€ 200	€ 300	€ 400

(*) valore scontrini, ricette e presidi, IVA inclusa

(**) costo del personale diretto sul totale ricavi per singola farmacia

(***) costo del venduto sul totale ricavi per singola farmacia

(****) durata media delle giacenze in magazzino su anno solare di 365 gg per singola farmacia